

IL CARROCCIO

L'Associazione in Casale per l'anno lire 45, per sei mesi lire 8. — Stati Sardi per l'anno franco lire 48, per sei mesi lire 10 — Altri Stati Italiani ed Esteri per l'anno franco ai confini lire 20, per sei mesi lire 41 — Il Foglio esce il MARTEDI e il VENERDI d'ogni settimana e dà Supplementi ogni qual volta lo richiedono le circostanze. — Le Associazioni si ricevono dalla Direzione e da tutti gli Uffici Postali. — Le inserzioni si pagano 25 centesimi ogni riga.

CASALE 27 MARZO

Il 25 di questo mese si celebrò per cura del Municipio nella chiesa parrocchiale di S. Domenico di questa città una messa seguita dal canto solenne del *Te-Deum* in memoria della valorosa resistenza fatta alle armi austriache il 24 e 25 stesso mese dello scorso anno. A questa funzione oltre al Corpo Municipale e la Guardia Nazionale intervennero le Autorità locali con gran folla di popolo. Terminata la funzione, l'egregio nostro Sindaco avv. Ceriola fregiò la bandiera della Guardia Nazionale, schierata sulla Piazza maggiore, della Nappa che il Ministro con lettera del 23 corrente trasmise a nome di S. M. qual segno di meritata distinzione del suo valore. Egli disse in questa circostanza nobili e sentite parole.

In quest'anno, come egli giustamente avvertiva nel suo Manifesto del 18, maggiori e più giulive solennità ci erano vietate dall'epoca sacra in cui cadeva il giorno 25, e più ancora dal pensiero delle sventure che precedettero di poco una tale giornata, e che affliggono tuttora l'Italia. Ma speriamo che in avvenire questa festa, a seconda della deliberazione del Consiglio Comunale, sarà assai più solenne onde si mantenga sempre viva nei nostri concittadini la memoria di questo fatto glorioso e la fiamma di patria carità. Forse allora si abbrucieranno meno ceri, e sarà invece meglio chiamata a partecipare alla festa quella parte del popolo che si mostrò tanto generosa nel pericolo; del che ognuno potrà giudicare dalla classificazione che qui sotto abbiamo fatta delle persone, che a giudizio del Municipio si distinsero nelle fazioni militari oltre il Po.

Numero dei morti, dei feriti, e di quelli che noi fatti seppiti nei giorni 24 e 25 marzo 1849 a difesa della città di Casale contro gli austriaci si distinsero in modo particolare coll'aver, attraversando il ponte sospeso sul Po, preso parte alle fazioni militari sulla sinistra del fiume, classificati secondo la loro condizione: desunto dall'elenco formato dal Municipio sull'avviso di una commissione appositamente creata.

Morti — num. 3 — Artieri 2 — Ufficiale dei carabinieri 1.

Feriti — num. 14 — Artieri 7 — Soldati 4 — Studente 1 — Impiegato della corriera 1 — di non indicata condizione 1.

Distinti — Ufficiali direttori per le opere di difesa 5 — Volontarii 48 — Della Guardia Nazionale 47 — Carabinieri 14 — Soldati di diversi corpi 8.

Condizione dei distinti volontarii — Artieri 27 — Professioni diverse 43 — Proprietarii 2 — Studenti 2 — di condizione non indicata 4.

Condizione dei distinti nella Guardia Nazionale — Professioni diverse 24 — Artieri 42 — Proprietarii 11.

Torino addì 23 marzo 1850

Ill.mo Sig. Sig. Pad.º Coll.mo

S. M. memore di quanto gloriosamente operava cotesta Guardia Nazionale nei giorni 24 e 25 di marzo 1849 che colla coraggiosa sua resistenza impediva l'occupazione della Città per parte dell'Armata Austriaca, deliberava in consiglio dei Ministri di fregiare la Bandiera della stessa Guardia Nazionale di una Nappa la quale rammenti la bella condotta di essa in quei memorandi giorni.

Secondando con piacere le intenzioni della Lodata

M. S. io mi reco a pregio di partecipare a V. S. Ill.ma questo speciale contrassegno di distinzione cui volle tributare cotesta Guardia Nazionale, pregandola di essere presso la medesima l'interprete dei Sovrani suoi sentimenti, offrendole in nome suo la Nappa che riceverà colla presente, con fregiarne Ella stessa la Bandiera in presenza di tutta la Guardia Nazionale schierata e del Consiglio Delegato.

Nella viva fiducia che V. S. Ill.ma vorrà dare a questa Sovrana dimostrazione tutta la maggior solenne pubblicità che la circostanza esige, incontro il vantaggio di rieferirle i sensi della mia distinta considerazione.

Di V. S. Illustrissima

Devot.mo Obb.mo Servitore

Sottoscritto all'Originale: GALVAGNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Tornata dellì 23 marzo

In questa sua seduta la Camera aveva stabilito, col suo ordine del giorno dell'antecedente tornata, di sospendere la discussione della legge sulle pensioni militari, per dar luogo alla relazione delle petizioni, ed alla discussione del progetto di legge sull'appannaggio al Duca di Genova. La seduta, in conformità dell'ordine del giorno, doveva aprirsi al mezzo giorno: crediamo di non errare dicendo, che tra il tempo che vi vuole per riunire i deputati, per leggere il processo verbale della antecedente tornata, per leggere il sunto delle petizioni, in due anni che siede il Parlamento, non mai la Camera intraprese le discussioni prima di un'ora dopo di quella fissata per la riunione. In questa tornata, invece, per un singolare azzardo, i deputati che entravano nell'aula ad un'ora e dieci minuti colla mente occupata delle idee che avevano in animo di svolgere per procurare di migliorare la legge di appannaggio, trovarono quella legge già votata. Lo stupore che provarono quei deputati per tale singolarità di caso, sarà diviso dai nostri lettori, quando pongano mente alla gravità della legge, e più ancora ove si ricordino che quella stessa legge già da prima presentata alla Camera, questa l'aveva per gravi ragioni rimandata per nuovi studi alla Commissione, la quale dovette fare una nuova relazione dopo avere scrutati i testamenti di Carlo Felice e di Maria Cristina. Noi non ci occuperemo di questo fatto, ma esporremo alcune fra le molte ragioni che sarebbero state apportate alla tribuna nazionale ove per un imprevedibile azzardo quella legge non fosse stata votata ad un'ora e dieci minuti dopo il mezzodì della tornata dellì 23 marzo, giorno per sempre nefasto negli annali dell'infelicitissima nostra Penisola.

Sappiamo che l'opposizione che si voleva fare a quel progetto di legge non si sarebbe portata sulla somma stanziata di lire 300m annue di appannaggio. Dopochè il Parlamento ha elevata a 4 milioni la lista civile al Capo della Nazione; dopo che ha fissato il dovario della regina vedova in lire 500m, e più ancora quando si elargiscono lire 200m annue al principe di Carignano, che non è membro della famiglia reale, ma solo alla medesima consanguineo, certo, per essere consentanei a se stessi, non si poteva fissare in minor somma di lire 300m l'appannaggio al Duca di Genova, figlio di Carlo Alberto, fratello del Capo dello Stato. I Parlamenti, come gl'individui, sono vincolati alle logiche conseguenze degli atti loro. Però quel progetto di legge, e nell'interesse finanziario della Nazione, ed in quello ancora più essenziale dei principii costituzionali, poteva e doveva essere migliorato. Che ciò si potesse fare, lo vedranno i nostri lettori, ove ci vogliano seguirare nell'analisi che intraprendiamo di quel progetto di legge: e questa analisi la faremo, non inoltrandoci in quell'ordine di idee che maggiormente converrebbero al soggetto, ma attenendoci soltanto a quello della più scrupolosa ortodossia costituzionale.

In un governo costituzionale monarchico-ereditario, la legge politica fondamentale stabilisce per tal modo l'ordine di successione, che, al mancare del Capo dello Stato, il chiamato vi succede di pien diritto ed istantaneamente, purchè giuri di mantenere quella legge, in forza solo della quale esso prende e può ritenere le redini dello Stato. Siccome la stessa legge fondamentale, cioè la costituzione, assegna in genere una dotazione, ossia lista civile, a questo primo magistrato, lasciando però al Parlamento, che primo siederà dopo l'avvenuta mutazione, di stabilirla per tutta la durata di quel nuovo regno, ne conseguiva che, qualunque siasi la dotazione che venga stabilita dal Parlamento, essa deve pagarsi dal tesoro nazionale a principiare dal giorno che il monarchico erede ha assunto il costituzionale potere, perchè, come dicevamo da prima, in forza della legge statutaria, fino da quel giorno ad esso era in genere assentito il diritto di avere una dotazione che deve essere eguale per tutta la durata del regno. Ma questo raziocinio potrebbe forse aver luogo, ove si trattasse d'interpretare l'articolo 21 dello stesso Statuto col quale vien detto, che per legge si dovrà provvedere agli appannaggi del principe ereditario, dei principi della famiglia e del sangue giunti alla maggioranza? Noi sosteniamo la negativa sentenza, e non ci farà mestieri di molte ragioni per convincere anche i nostri lettori.

I principi della famiglia e del sangue, in fuori dei diritti ad essi riservati dello Statuto, cioè di sedere nel Senato del regno a 21 anni, e di prendere parte a 25 anni alle sue votazioni, sono cittadini come tutti gli altri. La disposizione statutaria, che vuole sia per provveduto ad essi un assegnamento, giunti che sieno alla maggioranza, non è un diritto ad essi inerente, ma bensì una logica conseguenza del principio monarchico-costituzionale. In forza di questo principio si crede che sia alla sua essenza indispensabile, che il trono rimanga circondato di pompa e di un tal qual fasto: i principi che per legame di sangue sono congiunti al Capo dello Stato, non potendo essere per legge umana da quello disgiunti, avvicinano per legge di natura quel trono, al quale si crede indispensabile la pompa ed il fasto; ma devono potervisi avvicinare in modo consentaneo alla natura monarchica di esso: quindi nasce debito nella nazione, la quale vuole mantenere quel principio, di procurare a questi principi, ove non ne abbiano, i mezzi sufficienti per non peccare contro questo principio monarchico-costituzionale; di avvicinare cioè in modo meno splendido lo sflogoreggiante trono. Perciò i sacrifici che fa la nazione nell'assegnare gl'appannaggi ai principi della famiglia e del sangue, non li fa per pagare un debito ad essi, ma paga bensì un debito al principio monarchico che vuol mantenere.

Dal principio monarchico da noi qui sopra accennato, e sul quale solo si può basare la giustizia della disposizione statutaria in merito agli appannaggi acconsentiti ai principi della famiglia e del sangue reale, ne emergono quattro irrefragabili conseguenze, per tal modo connesse a quel principio, che quello non potrebbe sussistere, ove queste non venissero applicate; e sono: 1.º che il principe che si vuole appannaggiare non sia altrimenti in modo consentaneo alla sua posizione provveduto: 2.º che l'appannaggio che si fissa dal Parlamento ad un principe non s'intenda acconsentito pel corso di tutta la sua vita: 3.º che il principe appannaggiato debba rimanere nello Stato: 4.º che solo principii il debito nella nazione di corrispondere l'appannaggio dal giorno nel quale viene stanziato dal Parlamento. Nella legge d'appannaggio votata dalla Camera dei deputati in questa seduta, furono disconosciute od obbliate queste quattro conseguenze così incarnate col principio sul quale si fonda il diritto di potere acconsentire degli appannaggi, che questo senza quelle diventa una ingiustizia. Proveremo la connessione vitale che passa fra il principio e le sue conseguenze: proveremo queste, essere state

diconosciute in quella legge per modo, che essa rimarrà quale un pericolo precedente nella nostra vita parlamentare, a meno che il Senato, una volta almeno, rimandasse con ragione una legge alla Camera elettiva.

Se la nazione può solo fissare ai principi un appannaggio onde porli in grado di avvicinare il trono con quel decoro che è creduto necessario dal principio monarchico che essa vuol mantenere, ne conseguiva che quando un principe possiede una privata fortuna bastevole ad ottenere questo scopo, non deve altrimenti provvedervi; ne conseguiva anche che l'appannaggio si deve regolare in proporzione al patrimonio che già si trova avere il principe; giacchè, lo ripetiamo, il principe non ha per se stesso alcun diritto: dimodochè l'appannaggio può essere diversamente assegnato a due principi purchè fra essi vi sia diversità di privata fortuna. Questa prima conseguenza di quel principio fu già adottata dalla stessa Camera, quando, or sono pochi giorni, rimandava alla Commissione il progetto di legge d'appannaggio al duca di Genova, onde essa, fatto un esame sui testamenti di Carlo Felice e Maria Cristina, e sull'eredità lasciata da Carlo Alberto, presentasse una nuova relazione. O quel rinvio ordinato dalla Camera era una mera curiosità e puerile soddisfazione contro il conte Filiberto Colobiano, od una ricognizione solenne di quel principio. Supporre il primo, non si può: tali leggerezze possono commettersi da qualche individuo, ma non da un'assemblea che si rispetta. Quindi noi siamo autorizzati a dichiarare, che la Camera, quando fece il rinvio motivato di quel progetto di legge alla sua Commissione, ha sancito l'incontestabile principio, che cioè solamente si debbano e si possano appannaggiare i principi della famiglia e del sangue quand'essi non siano altrimenti, in modo consentaneo alla loro posizione, provveduti.

Il raziocinio logico che ci ha condotti a questa prima conseguenza, ci obbliga a dedurre anche l'altra, che cioè l'appannaggio ai principi non si stanziava dal Parlamento per tutto il corso della loro vita, ma solo pel tempo nel quale rimangono in quella condizione che sola ha potuto stabilire la giustizia dell'assegnato appannaggio: e questa naturale conseguenza si vede che non è sfuggita al legislatore che promulgava lo Statuto. Infatti in esso venendo accordato al Capo dello Stato, contrariamente ad altre Costituzioni europee, il diritto di possedere e di acquistare, viene soggiunto: che cionulladistante la dotazione al medesimo, sull'esordire del regno, accordata, durerà invariabilmente eguale per tutta la durata del medesimo. Quindi la dotazione ad esso stabilita non è soltanto un tributo che si rende al principio monarchico, ma è anche un compenso al primo Magistrato dello Stato; perciò deve continuare, ancorchè questi venisse a migliorare la sua privata fortuna. Ma per l'appannaggio ai principi, lo Statuto non fissa il termine della durata, nè poteva fissarlo, giacchè esso può solo dipendere dalle circostanze: il principe che mercè di qualche eredità, od altra qualsiasi eventualità, giunge a tale da potere col suo proprio patrimonio mantenersi in quel decoro che la sua posizione esige, non può più nulla pretendere dalla nazione: da quel momento l'appannaggio sarebbe una ingiustizia.

La terza condizione poi, che cioè il principe appannaggiato debba dimorare nello Stato, appare tanto chiara che non occorre il dimostrarlo. Sarebbe bella inverosimiglianza che la nazione pagasse un principe perchè andasse a brillare presso una qualche corte straniera! Questa condizione è pure stata ammessa dalla Camera nella legge per il ducato della regina madre: perchè in questa sia stata a se stessa inconseguente, sarebbe difficile il dirlo, non essendovi neppure un'ombra di ragione per contestare questa inconseguenza.

Più naturalmente ancora, delle tre prime, si deduce la quarta conseguenza da noi sul principio accennata, cioè, che l'appannaggio si deve solo corrispondere dal giorno nel quale la legge viene sancita. Se l'appannaggio si acconsente pel solo motivo di procurare ai principi i mezzi, se ad essi mancano, di mantenersi con decoro presso il trono, come si potrà mai assegnare delle somme per un tempo che irrevocabilmente è trascorso? Se il principe non poteva mantenersi in quella sua posizione, perchè, valendosi del disposto dello Statuto, non è ricorso al Parlamento? Se poi ha potuto fino allora mantenersi, su qual diritto può esso fondarsi per farsi rimborsare dalla nazione delle somme spese pe'suoi agi? Ma si noterà da alcuno: lo Statuto, dice: «sarà provveduto per la legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggioranza, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette», e ne po-

trebbero dedurre che da quel giorno ad essi si doveva un tale diritto. Noi invece crediamo, senza tema di errare, che con quel articolo 21 si è voluto solo sancire il principio monarchico da noi svolto sul principio di quest'articolo: le espressioni poi *provveduto per legge*, e *le altre giunte alla maggioranza*, non sono altro se non che per constatare la diversità che passa fra il governo monarchico - assoluto e monarchico-costituzionale. Nel primo di questi governi, appena nasce un Principe, il Re loro fissa un patrimonio, od in stabili, od in assegnamenti sul tesoro, e ciò a suo pieno arbitrio: chi non sa queste cose, legga la storia dell'infelice reame di Napoli; invece, in un governo costituzionale, si deve *provvedere per legge*, nè si potrà provvedere se prima il principe non è *giunto alla maggioranza*.

Ma facendo anche astrazione da quelle considerazioni che emergono dal diritto costituzionale, le quali non sappiamo se saremo un giorno chiamati a dovere applicare, nel caso concreto della legge d'appannaggio pel Duca di Genova, vi sono altre ragioni per provare che non si doveva, nè si poteva dalla Camera dei deputati stabilire che l'appannaggio di lire 300m. annue, che gli si assegnavano, dovesse intendersi già a suo pro decorrere dal giorno nel quale fu promulgato lo Statuto: la Camera, diciamo, nè poteva nè doveva assegnare lire 600m. a titolo d'appannaggio per gli anni 1848 e 1849.

Carlo Alberto, nel promulgare lo Statuto, conservava alla Corona, durante il suo regno costituzionale, quella dotazione che sarebbe risultata dalla media degli ultimi dieci anni del suo regno assoluto. In quella media figuravano le somme da esso spese per mantenere il decoro dei principi suoi figli: quindi non cadde in mente al giustissimo Carlo Alberto di domandare appannaggi pe'suoi figliuoli; nel modo stesso che in quei ultimi dieci anni vi aveva provveduto, intendeva di provvedervi in avvenire, essendosi riservata una eguale dotazione. Ecco perchè sotto il breve regno costituzionale di Carlo Alberto non fu presentata nessuna legge nè per assegnamento al Principe ereditario, nè per appannaggio al Duca di Genova, i quali ciò null'ostante poterono mantenersi con quel decoro che la loro posizione richiedeva. A coloro poi, i quali ci osservassero che la ragione da noi adottata può valere per combattere le lire 300m. accordate pel 48 durante il Regno di Carlo Alberto, ma non avere alcuna forza per le altre lire 300m. pure largite pel 49 sotto l'attuale regno, noi loro ricorderemo che nella legge per la dotazione della Corona, pochi giorni or sono sancita, vi è un articolo in forza del quale si ritiene, pel suddetto primo anno di regno, la dotazione eguale a quella di Carlo Alberto: per quale ragione ciò si sia fatto, noi noi sappiamo: sappiamo bensì che in questo anno, stante il lutto nazionale, vi dovevano essere minori motivi di spesa: la cosa sta però che tale è la legge: quindi anche pel 49 vale la ragione da noi or dianzi adottata e per quest'anno toccava alla lista civile e non alla nazione di sopporre alle spese del Duca di Genova, giacchè queste erano in quella comprese. Ci giova qui di domandare a coloro che difendono la giustizia degli assenti arretrati, perchè non presentino essi una legge per stanziare anche un arretrato assegnamento di principe ereditario al già Duca di Savoia per l'anno 1848, nel quale regnava il padre suo? Se potete affermare che nella lista civile di Carlo Alberto non erano comprese le spese pe'suoi figliuoli; se potete affermare che si poteva assegnare le lire 600m. d'arretrati al Duca di Genova, per pari conseguenza dovete far pagare al già Duca di Savoia il suo assegnamento di principe ereditario pel 49. Ma se ciò vi parebbe strano; dovete ammettere che non meno strano è il disposto della legge, votata per ora nella sola Camera dei deputati, che fa partire l'assegnato appannaggio al Duca di Genova dal giorno della promulgazione dello Statuto.

Noi non ci stupiremmo ove un tal voto fosse stato emesso dal Conte Filiberto Colobiano: giacchè devono sapere i nostri lettori che questo lealissimo signor Conte ha dichiarato che aveva fiduciarmente avuto ordine della fu Maria Cristina di lasciare a disposizione del Duca di Genova i frutti dei pingui legati fatti ad esso Conte, finchè non fosse al Duca, erede, assegnato dalla nazione un appannaggio. Dimodochè al presente, essendosi ora al Duca assegnato l'appannaggio per gli anni 1848 e 49, chi ci guadagna? ci guadagna, primo, la lista civile che non deve sottostare a quelle spese; secondo, il Duca di Genova che prende lire 600 mila; terzo, il Conte Colobiano che si farà restituire quei frutti forse in lire 70m: chi paga è la nazione.

Sappiamo che da alcuni si dice che era indispensabile di ciò fare per compensare il Duca delle spese maggiori fatte in tempo della guerra, e per sopporre alle straordinarie spese richieste dal prossimo suo matrimonio. Noi non vogliamo fermarci su queste considerazioni; ma diciamo, che anche ammettendole, non ne veniva la conseguenza di provvedervi con stabilire un pernicioso precedente, con violare un principio monarchico-costituzionale: noi avremmo molto più apprezzato il Parlamento ove, convinto dell'opportunità di provvedervi, avesse francamente fatto al Duca un dono nazionale di nozze; un dono che gli ricordasse i bei giorni nei quali a fianco al padre suo correva i rischi e l'onore delle battaglie combattute per l'indipendenza della sua patria. Quest'atto, l'avremmo potuto comprendere; ma quella disposizione di legge, non potremo giammai approvarla.

Ci rimarrebbe a provare come furono in quella legge violate anche le altre conseguenze da noi notate sul principio di questo scritto: sebbene la violazione appaia chiaramente dalla semplice lettura della legge, forse il faremo in un prossimo numero, quando prenderemo a disanima la singolare relazione della Commissione in merito ai testamenti di Carlo Felice, di Maria Cristina, ed all'eredità di Carlo Alberto.

Riproduciamo poche parole tratte dalla DEMOCRATIE PACIFIQUE, ed alcune altre prese dalla PATRIE. Il primo di questi due giornali è di quelli che vengono denominati socialisti, rossi, rivoluzionarii, divoratori di proprietà ecc ecc; l'altro è uno dei periodici benemeriti degli uomini ONESTI E MODERATI di tutti i paesi, di coloro che si spacciano per salvatori dell'Europa. È tempo che si smetta l'infame mestiere della calunnia, è tempo di finirlo con questo infame abuso di parole, è tempo che il popolo giudichi gl'individui, i giornali, ed i governi dai fatti loro e col solo mezzo della sincera e leale discussione. Da questi due brani che noi riproduciamo della DEMOCRATIE PACIFIQUE e della PATRIE, coloro, che non conoscono fino ad ora che per relazione questi due giornali, potranno convincersi se sieno esatte le denominazioni che fino ad ora si sono date ai medesimi dai nostri ONESTI E MODERATI.

Ecco il linguaggio della DEMOCRATIE PACIFIQUE; esso rispondendo ad altro giornale ONESTO E MODERATO, cioè al DIX DÉCEMBRE, così si esprime:

« Il DIX DÉCEMBRE è oggi assai più conciliante; quello che ci abbisogna, esso dice, si è di raccogliere le aspirazioni della democrazia, interrogarne lo spirito, ed elevare il suo pensiero fuori dai suoi impeti, e realizzare progressivamente quelle migliorie che il socialismo non sa che promettere.

« Alla buon ora, signori dell'Eliseo, realizzate, noi non ve ne sapremo mal grado; i vostri ci hanno perseguitati, imprigionati, derubati e spogliati; — nè perciò, noi, meno leale vi stenderemo la mano.

« Perseguitateci, incarcerateci, feriteci in tutto ciò che abbiamo di più caro, ma operate le riforme alle quali hanno diritto i diseredati della società, e noi ci stimeremo abbastanza felici.

« Combattete la miseria, date a ciascun uomo la facoltà di vivere travagliando, senza domandare perciò ad esso che sacrifichi alla sua libertà ed alla sua dignità, e la Francia democratica vi benedirà.

« Ma se voi vi sentite impotenti ad operare queste riforme, cessate di porre ostacoli ai diritti della giustizia. Questi problemi sono ora mai posti negli spiriti, e la maggioranza degli abitanti di Parigi vi ha dichiarato, che essa intende che sieno risolti. »

Veggano invece i nostri lettori quale sia il linguaggio della PATRIE, giornale degli ONESTI E MODERATI: ecco come il medesimo si esprime parlando agli uomini del governo in Francia:

« Non disprezzate la forza: il disprezzare la forza è da insensato.

« Il potere legale che non si servirebbe della forza commetterebbe un delitto contro la Nazione, la quale gli ha confidata la forza perchè se ne serva; intendete voi? perchè se ne serva.

« Cosa ha dunque fatto la Convenzione? che ha dunque fatto il Comitato di pubblica salute? che ha dunque fatto Robespierre?

« Quando un'idea ha conquistato il governo, si è per operare colla forza.

« Se noi non diamo alla nostra idea la sanzione della forza, noi veniamo meno alla Francia.

« Bisogna distruggere i nemici nell'interno.

« La forza è SANTA. »

Veggano i nostri lettori se un tale linguaggio non sia degno d'un despota e d'un carnefice: esso è il linguaggio del giornale degli ONESTI E MODERATI.

Il Conte di Montalembert nel 1832

Un giornale di Londra, il *Giornale*, stampò una lettera del conte di Montalembert ad un prete Irlandese, nella quale trovansi tali idee sul potere temporale del Papa, e sul governo de' Principi Europei, da farlo credere un campione della Scuola Mazziniana. Noi la traduciamo dal giornale Inglese, il *Galignani* *Messenger*, che la riprodusse nelle sue colonne, affinché i nostri lettori possano farsi un giusto concetto della lealtà e della fermezza ne' principii religiosi e politici ostentata dai grandi uomini che dirigono l'onesta e moderata maggioranza dell'assemblea legislativa di Francia —

Roma febbraio 23. 1832.

I miei buoni amici del collegio Irlandese si sono incaricati di farvi pervenire questo plico. Ne approfittò per darvi un succinto ragguaglio del nostro operato dopo la vostra improvvisa partenza da Parigi. Pochi giorni dopo io fui chiamato dinanzi alla Camera dei Pari, e processato per avere aperta la nostra scuola. La mia difesa fu ben accolta, e giovò assai alla nostra causa, specialmente nelle provincie. Nondimeno fummo condannati, ma ad una tenue multa. Io vi acchiudo il mio discorso se credete di menzionarlo nel vostro giornale. Vidi in un foglio un frammento delle mie lettere sull'Irlanda. Lo attribuisco alla vostra buona memoria per me, di cui vi ringrazio grandemente. Forse voi vi gioverete del nostro affare pel vostro ufficio nazionale d'educazione — *Nessuno intervento del Governo* — ecco la nostra insegna, la nostra norma invariabile.

Continuando nel mio racconto, poco dopo il mio processo partii pel Mezzogiorno per quasi due mesi, ben accolto dai nostri amici e partigiani, adoperandomi ad ogni modo per infiammare i tiepidi e confortare i deboli. La mia missione non fu inutile, ma al ritorno in novembre trovai la tempesta che imperversava in proporzione del nostro progredire. Gli sforzi riuniti del partito governante, e dei vescovi servilmente Gallicani, aveano eccitata una tale persecuzione contro di noi e de' nostri amici, che abbiamo deliberato di sospendere la pubblicazione dell'*Avventure*, e di inviare tre de' principali redattori a Roma per consultarsi il Santo Padre.

L'abbate Lamennais, l'abbate Lacordaire ed io, partimmo per qua al finire di novembre, ma qual tristo disinganno ci aspettava! Invece di una pubblica e leale testimonianza di riconoscenza pe' nostri sforzi tanto disinteressati e coraggiosi a favore della Chiesa e di Roma, noi ebbero fredda ed evasiva accoglienza. Ci venne data dall'alto la formale assicuranza che nulla era disapprovato né delle nostre dottrine, né dei nostri atti, ma invece d'aver il coraggio di parlare francamente e cristianamente, il Papa ha prestato l'orecchio alle querele ed ai rimproveri degli *empirei ed eretici Sovrani d'Europa*, specialmente dell'imperatore di Russia, che ci appone a delitto d'aver dato un carattere sacro all'rivolta de' Polacchi. Il Papa, incatenato alla terra dal suo dominio temporale non ebbe la forza di scuotere il giogo della schiavitù diplomatica. Non rispose alle urgenti istanze nostre per la giustizia e la libertà. Al contrario conferimmo la nomina ai vescovati d'Avignon e Dijon de' signori Ney e D'Unveries, due uomini poco pregiabili per le loro condotte politiche e morali, promossi a quella carica dal vile Governo anti-cattolico di Luigi Filippo.

Quanto tempo durerà questo stato di schiavitù e di miseria per la Francia e per la Chiesa Cattolica? Dio solo lo sa, ma non sarà lungo, possiamo esserne certi. Una nuova rivoluzione scoppierà. La Francia sperzerà le catene che inceppano la sua potenza intellettuale e morale. Il Santo Padre, spogliato della miseriabile temporalità che acciuga e indebolisce la sua infallibilità, tornerà un'altra volta ad essere il Vescovo della Chiesa Cattolica, invece d'essere annoverato tra i vili oppressori dell'umanità, Imperatori e Re.

L'associazione morale e politica di tutti i popoli liberi e colti, questa associazione, di cui la Chiesa di Cristo è il tipo eterno, si formerà fra breve, ed allora noi non vedremo più le empie mimi di alcuni imbecilli coronati frapposti negli affari della grande comunità cristiana.

Sostenuti dalla prospettiva di questo felice mutamento, noi dobbiamo aspettare la misericordia di Dio con speranza, con fede e carità verso tutti gli uomini.

Trovai qui un eccellente vescovo della vostra Chiesa, il rev. do Mac-Hale di Villale. Noi siamo grandi amici e concordati nei principii politici e religiosi, spero che il Dio Doyle non vi sia cadere in qualche laccio, ma disapprovo la sua piaccenza pel governo — *Non v'è governo, che non sia il nemico naturale della religione* — eccovi l'assoma fondamento per i nostri tempi. Vostro sincerely e Dev. mo amico

MONTALEMBERT

Al Rev. do Francesco
MATRONY

Pubblichiamo senza ritardo un singolar documento che dopo la reale ordinanza con la quale furono condannati i membri della reggenza e del governo provvisorio di Parma a una restituzione o indennità proporzionale alle rispettive fortune, aggiunge a quell'esempio di ducal comunismo l'esempio di una nuova specie di socialismo del potere assoluto, col quale il

governo interviene, in onta a' contratti privati, a favore de' coloni contro i possessori del suolo, a' quali toglie la facoltà legittima di risolvere le colonie nel tempo convenuto a causa delle loro opinioni politiche! L'esso contiene nel tempo stesso la confessione della impopolarità di quel governo presso tutti i possessori del suolo, e gli stessi suoi magistrati, che e quanto dire presso le classi intelligenti.

NOI CARLO III DI BOBONE infante di Spagna, per la grazia di Dio duca di Parma, Piacenza e Stati annessi ecc. ecc. ecc.

E pervenuto a nostra scienza che non pochi proprietari e fittajuoli, tanto di privati possidenti, quanto del patrimonio dello Stato, e di pubblici stabilimenti, hanno licenziato e licenziano giornalmente i loro coloni, sia mezzajuoli che famigli da spesa, o di altra denominazione, i quali coltivano i fondi su cui dimorano, non per giusta ragione, ma unicamente perchè quei contadini si consacrano sudditi fedeli al legittimo nostro governo durante le passate anarchiche violenze politiche, e tali si mantengono e manifestano di presente non ostante le insinuazioni rivoluzionarie di quei loro padroni, ed è pure a noi noto che la più parte di quei contadini non possono allogarsi in altre proprietà, non essendo accettati né dalle persone che posseggono quelle proprietà perchè nutrono sentimenti avversi al legittimo governo, ugualmente che quelle che loro diedero licenza, e quindi sono animate da un medesimo spirito, e dalle persone di pensier retto ed affezionate a noi, lasciandosi queste imporre dalla tristizia di quelle e da tema di proccacciarsi dispiacere o danni.

Volendo poi freno a tanto ardore del partito rivoluzionario, che mira ad alienare da noi una classe de' nostri amatissimi sudditi che nutrono affezione e fedeltà al legittimo nostro governo, venendo ad un tempo in loro soccorso,

Abbiamo determinato e determiniamo

Art. 1. Quind'innanzi e sino a nuova disposizione quando i proprietari od i fittajuoli avranno giuste e legittime ragioni, e così quello prevedute dal codice civile, od altre che saranno giudicate tali che giustificano la data licenza ai coloni, doviano far conoscere le ragioni medesime al pretore nella di cui giurisdizione è situata la proprietà, il quale esaminerà sommaramente e diligentemente i fatti addotti e dopo sentite e ponderate le discolpe dei coloni giudicherà a termine di legge.

Art. 2. Le sentenze che i pretori pronunciano su questa materia saranno sempre appellabili.

Art. 3. I reghi procuratori presso i tribunali civili e criminali, e presso i tribunali civili e correzionali, veglieranno a che i pretori giudichino sollecitamente siffatte cause.

Art. 4. Tutte le licenze date dopo il san Martino dello scorso anno 1829 sino al presente dai proprietari od fittajuoli ai loro coloni, siano essi mezzajuoli o famigli di spesa o sotto qualsivoglia denominazione dimoranti sui fondi rurali affidati alla loro coltivazione, non potranno avere alcun effetto, se non saranno state confermate entro il venturo mese di aprile dai pretori rispettivi nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 1.

Art. 5. Quando fosse scoperto che un pretore avesse, per favore il proprietario od il fittajuolo, giudicato men che rettamente, sarà immediatamente destituito.

Art. 6. Se risultasse che l'ingiustizia commessa dal pretore era nota a qualche magistrato superiore cui è obbligo d'averne vigilanza verso di esso, e mancò di denunziare il colpevole, il detto magistrato sarà pure egli destituito, salvo le altre pene stabilite dalle leggi quando l'ingiustizia fosse stata commessa dietro prevaricazione, concussione od altro delitto preveduto dalle leggi in vigore.

Art. 7. Tutte le autorità civili e militari, e principalmente i comandanti delle piazze ed i reali dragoni, indagheranno le ragioni per cui i proprietari dei fondi rurali od i fittajuoli licenziano i loro coloni, e quando avranno certezza che le dette ragioni non hanno altro fondamento che l'essere i coloni stessi d'una opinione politica conforme al legittimo nostro governo, dovranno stenderne rapporto e trasmetterlo direttamente al pretore cui può appartenere, il quale ne avrà quel riguardo che crederà di giustizia per l'istruzione della causa e per la sentenza a profferirsi.

Art. 8. Il presidente di grazia, giustizia e buon governo curerà l'immediata esecuzione della presente determinazione.

Dato a Parma questo dì 19 marzo 1850

CARLO.

Da parte di S. A. R.
Il presidente del dipartimento
di grazia, giustizia e buon governo
L. Salati

(Dal Risorg.)

Siamo lieti di qui riferire le parole che l'apostolo Sacerdote Dabbene volle, con qualche distinzione, rivolgere ai Casalesi. Noi le raccomandiamo caldamente ai nostri lettori, e speriamo che essi vorranno imitarli. Si tratta di migliorare il principale prodotto di questa e di molte altre provincie dello Stato, il vino ed il metodo che egli propone è affatto ragionevole e conforme ai principii della scienza. E se si riflette alle operazioni di non pochi dei nostri fabbricatori di vino si dirà che essi s'accordano appunto

col suo metodo, e che noi facciamo qui in qualche parte quanto egli propone di fare in modo più compiuto. Così non aumentiamo noi il calore delle uve nel tuo tenendole in massa per qualche giorno per accrescere loro artificialmente la maturazione? E quando tornano a letto le uve in campagna od in casa non muoviamo forse allo stesso scopo? La differenza sta solo in questo, che il calorifero Dabbene, elevando assai più la temperatura nel tino, porta a maggior maturazione le uve. E noi pure colle nostre semplici bolle di mosto non facciamo che condensarlo, e diminuirlo nel tino la proporzione dell'acqua colla altre sostanze di cui l'uva si compone. E noi pure quando esponiamo di notte all'aria fredda i fasci od i piccoli vasi contenenti mosto in fermentazione per separare la lieve non facciamo che applicare l'idea su cui si fonda il refrigerante Dabbene. La idea adunque del Sacerdote Dabbene essendo gustissima e qui in parte da noi applicata non troviamo gravi ostacoli presso i nostri fabbricatori di vino. Non si tratta che di vedere se la maggiore estensione che egli ha data nell'applicare apposti tutti quei vantaggi probabili che egli promette ed afferma di aver già sperimentati, ed ognuno può con poca spesa farne la prova se non vuol credere alla sua parola. Noi per nostra parte, dal saggio che abbiamo fatto del suo vino, possiamo assicurare che il suo calorifero sarà molto utile, avuto specialmente riguardo, che ove un grado di calore troppo elevato lasci sentire al vino il colto, si può mantenerlo più basso, ancora con gran vantaggio nella maturazione dell'uva.

Ci ricorda che nel 1847 la casa Dabbene mandò alla esposizione di un fatto dal nostro Concorso in occasione del congresso dell'associazione Agria in diversi saggi di suo, fabbricato col metodo che ora fa di pubblica ragione, e che fu trovato dall'apposita Commissione degno di menzione onorevole, ma il relatore per modestia non volle assolutamente farne parola, e si limitò a fare menzione del vino della nostra provincia, che la Commissione reputò degno di lode, e questo relatore era l'apostolo Sacerdote Casimiro Dabbene.

PAROLE D'UN ENOLOGO AI CASALESI

Io sono inventore d'una macchina metallica semplice e poco costosa, che sembra veramente fatta per generalizzare la buona vinificazione. Essa fa le veci ora di calorifero idraulico, ora di refrigerante. Come calorifero, ella serve ad operare la maturazione artificiale dell'uva, la concentrazione dei mosti, il coloramento dei vini, ed una fermentazione regolare come refrigerante, ella serve a chiarificar perfettamente il vino senza che esso venga a contatto colla minima sostanza straniera, ed a conservarlo inalterabile fra mezzo alle più avverse vicende atmosferiche. Il caldo ed il freddo, secondo questo mio nuovo sistema, diventano i soli agenti della vinificazione, e la sperienza ha dimostrato ad evidenza che queste due grandi forze della natura bastano da se sole a produr vini molto migliori di quelli che si possono sperare da qualunque altro processo enologico.

Le numerose e gravi difficoltà che accompagnano la pratica dei buoni metodi di vinificazione sono la ragione principale per cui questi non hanno che un ristretto numero di seguaci, non solo nel nostro paese, ma anche presso quelle stesse nazioni che già da lunga data provveggono il commercio dei migliori vini. Sono appunto queste difficoltà, insuperabili per la maggior parte dei viticoltori, che avean fatto nascere all'associazione agraria il pensiero di separare, se fosse stato possibile, la viticoltura dalla vinificazione, per affidar questa esclusivamente ai proprietari più intelligenti ed esperti.

Col soccorso della mia macchina per contro, il più rozzo e povero agricoltore può confezionarsi un vino eccellente e la sua piccola cantina rivaleggiare con quelle del milionario. Infatti, per effettuare una buona vinificazione, secondo il mio metodo, basta riporre le uve, a misura che arrivano dalla vigna, in un tino munito di calorifero. Riempito il tino, si copre col suo coperchio mobile, si accende il fuoco nella macchina e si eleva la temperatura dell'uva fino a cinquanta gradi, allora si estingue il fuoco e, dopo alcuni giorni, si procede alla pigiatura. Questo dolce ed inoffensivo calore prodotto dal calorifero idraulico, che fa le veci d'una vero bagno-maria basta non solo per procurare al mosto delle dette uve una densità superiore di tre o quattro gradi a quella che prima aveva, ma anche per renderlo abbastanza ricco di colore, da poterlo far fermentar solo, senza graspi e senza acini, dal che si ottiene un vino assai più delicato. Anche le uve le più meliori guadagnano immensamente da questa maturazione artificiale.

Se poi si hanno uve scelte e profumate bianche o nere colle quali si voglia confezionare un vino liquore, dopo aver fatto loro subire la maturazione artificiale si tolgono e si pone il mosto a svaporare in un vaso vitinato a ricche munito di calorifero, finché il calore lo abbia ridotto a quel grado di densità che si desidera. Con questo mezzo si ottengono vini liquorosi molto migliori di quelli che si fanno attualmente e che costano molto meno. Io ne ho fatto

l'anno scorso che mi hanno dato un profitto netto di venti lire per brenta. In somma, con questa semplice macchina noi ci rendiamo padroni assoluti della vinificazione, e possiamo forzarla a darci il miglior prodotto che si possa trarre da una data qualità d'uva.

Dopo superate le difficoltà d'una buona vinificazione, rimangono ancora a vincersi quelle della sua conservazione, che sono ancora maggiori e più dispendiose. Sono incredibili le operazioni e le cure che dai Francesi vengono prodigate ai loro vini di lusso per quei cinque o sei anni che debbono conservarli nelle cantine, prima di porli in commercio.

Ma la macchina viene a semplificare in modo straordinario questa difficile bisogna, ed a renderla praticabile con tutta facilità e senza spesa a qualunque viticoltore. Per purgare il vino da ogni sostanza che ne possa alterare la diafanità, e comprometterne la durata, non si ha d'uopo che d'un po' di ghiaccio, o di neve, di cui gli inverni del nostro clima non sogliono essere avari.

La fisica e la chimica c'insegnano che l'acqua ha una più o men grande capacità di ritenere le sostanze solide in sé disciolte, secondo che essa si trova più o men calda. Si vede di fatti in inverno l'acqua torbida dei fossi abbandonar, gelando, quasi affatto i corpi stranieri che riteneva disciolti, e diventar ghiaccio quasi puro.

Ciò posto, rimane evidente che, procurando al vino una fredda temperatura, l'acqua che forma la sua base deve spogliarsi, ad ogni grado di freddo, d'una quantità di fermento e di feccie, proporzionata ai gradi di freddo che essa riceve. Il vino allora si trova scervo da ogni germe d'alterazione; le sue parti costituenti si combinano meglio insieme, ed acquista tosto quella finezza, quell'uniformità di gusto e quel grazioso profumo che il tempo solo ed un'infinità di cure gli avrebbero potuto comunicare.

La chiarificazione, quale vien proposta e praticata dagli Enologi, oltre che non è senza difficoltà, senza rischi e senza spese; oltre che non è sempre praticabile ed abbastanza efficace, si sa che allievolve notabilmente il vino, e ne cagiona un non mediocre consumo. Qui, all'incontro, ella è sempre facile, sempre sicura, sempre perfetta, senza porre il vino a contatto con veruna sostanza straniera, senza snervarlo, e senza cagionare alcun consumo, o alcuna spesa. Non si ha che a porre e riporre ghiaccio pesto, o neve nella macchina, che ora viene a far le veci di refrigerante. Il vino non tarda a raffreddarsi, e le feccie che si trovano in lui disciolte, o sospese, avendo una tenue affinità coi principii costituenti dello stesso vino, e trovandosi specificamente più pesanti di lui, non possono mancare di precipitar a bel poco al fondo del vaso. Se durante l'inverno si vende il vino, esso si tira limpido dal tino medesimo dove ha fermentato; se non si vende, vi si mantiene dentro del ghiaccio fino sul finir dell'inverno; allora si toglie il vino dalle sue feccie col travasamento. Esso entra, per tal modo, nella botte limpidissimo e scervo d'ogni sostanza alterante, atto a sfidare gli ardori estivi ed a sopportare impunemente qualunque viaggio di terra e di mare. Che più? con un po' di ghiaccio si può perfino conservare durante tutta l'estate lo stesso vino inaequato!

Si paragoni ora quel poco che s'ha da fare per migliorare e conservare i nostri vini con quelle infinite cure ed operazioni difficili e costose che dalle più celebri nazioni vinifere si sogliono praticare per ottenere uguali risultati, e poi mi si dica se si potrebbe ideare un sistema enologico più semplice, più sicuro e più economico di quello da me inventato.

S'aggiunga per ultimo che risultati i più soddisfacenti e decisivi già da due anni son venuti a comprovare la verità della teoria. Con nebbioli derivanti da mediocre esposizione, da un terreno argilloso e grasso, raccolti in tempo piovoso, pieni zeppi d'acqua e non scervi d'acini immaturi e guasti, abbiamo prodotto, nello scorso autunno, un vino eccellente da pasteggiare: bel colore, buon profumo, buon gusto, sono le qualità che distinguono questo vino. Esso è abbastanza generoso per corroborare il ventricolo, coadiuvare la digestione e spargere un calore amico per tutto l'organismo, senza compromettere minimamente il cervello ed i nervi. Esso può stare, in somma, a paraggo coi vini di lusso della Francia. Come sarebbe poi riuscito se fosse stato prodotto da uve migliori?

Gli altri vini della stessa qualità d'uve, ma fatti coi metodi usuali, si vendono a stento dieci lire la brenta, e noi lo vendiamo ad un prezzo più che doppio! Ne abbiamo già venduto duecento cinquanta brente, e non ne abbiamo più che sessanta. Se ne avessimo maggior

copìa da spedire all'estero, ne trarremmo maggior profitto, perchè questi vini sono appunto quelli che si vendono a più alto prezzo, perchè sono di più difficile fabbricazione.

Le spese di produzione per confezionar questo vino non arrivano a quindici centesimi per brenta; ma si può dir che costa realmente meno d'un altro, fabbricato coi metodi comuni, perchè dalla stessa quantità d'uve io traggo maggior quantità di vino.

Sembra che tanti forti motivi dovrebbero essere più che bastanti ad insinuare una piena fiducia in questo metodo anche negli animi i più guardinghi ed abborrenti da ogni novità. Finchè una teoria qualunque non è confermata dai fatti, si può esitare ad ammetterla; ma quando si mostra corroborata da risultati soddisfacenti e decisivi, sarebbe atto del più insensato scetticismo il negarle l'assenso.

Ma egli è proprio delle idee nuove anche le più luminose ed incontrastabili il trovar forti contrasti. Il rozzo popolo, schiavo delle sue tradizionali abitudini, suol rigettar senza esame tutto ciò che sente la novità. Parlategli di macchine, di fuoco, di ghiaccio e di neve per far buon vino, ed egli vi chiederà se sognate.

Il doto, per altra parte, suol anche per interesse, o per orgoglio, acutamente oppugnare ogni dottrina diversa dalla sua. Qual contrasto non incontrarono nelle scuole la gravità Newtoniana, l'ossigeno di Lavoisier, ed il giro della terra intorno al sole! Sarà forse, dopo ciò, da stupirsi se certi enologi piemontesi non saranno troppo disposti a far buon viso a questo mio nuovo sistema? So benissimo che ciò che è vero ed utile finisce sempre col trionfare a dispetto di qualunque opposizione; ma so ancora che il concorso d'uomini illuminati, imparziali e caldi d'amor patrio, contribuisce grandemente a facilitare ed accelerare questo trionfo a vantaggio della patria.

A chi impertanto, meglio che a voi, potrei dirgermi, o Casalesi, per superar questi ostacoli? Voi siete ricchi, intelligenti, sagaci ed industriosi. Voi avete insomma abilità e mezzi non comuni per tentare qualunque impresa. Io v'invito perciò a richiamare al croguolo della sperienza questo mio trovato nel prossimo autunno. La spesa è tenue. La macchina per un tino di 60 brente non costa che 60 lire. Il metodo è facile, il risultato sicuro. Qui non c'è niente da rischiare, vi ha solo molto da guadagnare. Qual proprietario non vorrà fare più o meno in grande uno sperimento così lucrativo? Vi sarà forse altra speculazione da potersi intraprendere con minore spesa, con maggior facilità, e maggior certezza di grande guadagno? Se le uve non cambiano di natura; se il calore non cessa di riscaldare; se il ghiaccio non cessa di raffreddare, l'esito dei vostri tentativi non potrà mai essere incerto.

Quando i benemeriti promotori della società enologico-commerciale invitavano i proprietari vignicoli ad unirsi per promuovere la buona fabbricazione e lo smercio all'estero del superfluo dei nostri vini, non aveano in pronto alcun metodo particolare già sanzionato dalla sperienza che promettesse risultati certi e lucrosi. Eppure non mancò un buon numero d'associati! Ora poi che si tratta d'un metodo già sperimentato, e trovato eminentemente utile e sicuro; ora che dobbiamo industriarci più che mai per cavar dall'agricoltura, dall'industria e dal commercio, maggiori prodotti per estinguere il debito nazionale che la sconsigliata di Novara ci ha imposto, non si vorrà approfittare d'un mezzo così facile e sicuro di duplicare e forse triplicare il prezzo d'un prodotto così importante, qual è il vino? Il lucroso commercio marittimo dei nostri vini non fu finora che un vano sospiro; ma voi, o Casalesi, potete renderlo una realtà fra un anno. Ricuserete voi il merito e la gloria di farvi gl'iniziatori di questo profittevole commercio? No, questo sarebbe un far torto al buon senso, alla sagacità, ed all'amor patrio che vi distinguono.

La teoria di questo nuovo sistema, per quanto riflette la vinificazione, si trova esposta nell'opuscolo intitolato: *Nuovo metodo di vinificazione dei fratelli Dabbene*, in vendita presso gli Editori G. Pomba e Comp. in Torino al prezzo di 80 centesimi. Per quanto alla chiarificazione e conservazione del vino, l'idea di servirmi del calorifero come refrigerante non si è affacciata al mio pensiero, e non l'ho messa in pratica se non dopo la pubblicazione dello stesso opuscolo. Ho anche cambiata la forma primitiva del calorifero in quella d'una colonna; ho sostituito la latta al rame con un risparmio di due terzi della spesa; ho rimpiazzato il coperchio mobile del legno del vaso vinario con uno di latta che chiude assai meglio, ed è più maneggevole; ho visto finalmente che in vece d'una temperatura di 80 gradi ne basta una di 40, o 50 per produr tutti gli effetti enologici descritti nell'opuscolo.

Chi volesse gustare e giudicare i vini della scorsa vendemmia, non ha che ad inoltrarmene domanda. Debbo finalmente soggiungere, che se i Casalesi vorranno far questi sperimenti sufficientemente in grande, e giudicheranno che la mia presenza possa esser loro di qualche utilità, io mi recherò di buon grado nel loro seno senz'altro corrispettivo che quello di far loro cosa grata, e di giovare alla patria.

Verduno (Prov. d'Alba) marzo 1850.

Il Sacerdote CASIMIRO DABBENE

NOTIZIE

CASALE — I Sigg. Avv. Giuseppe Lombardi e Cans. Coll. Demarelli ricevono le sottoscrizioni alla *Libera Propaganda*. Questa grande Associazione educatrice del popolo non abbisogna raccomandazioni.

— Alcuni giorni sono si prese concerto per un convegno dei Sindaci di Vignale, Camagna, Altavilla, Fubine ed altri: esso doveva avere per oggetto di progettare una strada che partendo da quella consortile di Rotaldo agevolasse a quei Comuni la comunicazione colla via ferrata da Alessandria ad Asti. Questo giornale ha già più d'una volta annunziati fatti di questo genere, che tendono a diminuire le relazioni dei Comuni della Provincia col Capo Luogo. Noi non intendiamo nè avremmo ragione di fargliene un gravame: vogliamo solo notare nuovamente il bisogno di una via ferrata che passi per Casale, e di avvisare al modo di mantenere queste relazioni.

ACQUI — L'Acqui per colpa di preti fanatici s'era iniziato un tumulto suburbano represso tosto, e per contraccolpo una dimostrazione contro il Vescovo sospetto di avervi mano: aspettiamo maggiori ragguagli, è una setta incorreggibile. (Corr. Merc.)

GENOVA 22 marzo — Nel nostro n. 15 annunziavamo che i signori canonici del duomo capitano della fazione gesuitica cercavano firme contro il ministro Siccardi. La supplica colle onorate firme fu spedita a Torino giusta l'avviso del *Cattolico*. Ora siamo lieti di annunziare che non vollero apporre la loro firma i tre venerandi canonici Forte, Cogorno e Casanova, costanti nemici della setta oscura.

I membri della congrega tenebrosa deliberarono di fare avvalorare la supplica o protesta soltanto dai parrochi e dai canonici stimando fango il restante del clero. — Bene pensarono le volpi, perchè il clero non beneficiato sendo il più doto e il più sauto, avrebbero lavorato invano. (Dall'Italia)

BOBBIO. — Anche il vescovo di Bobbio cercò di far sottoscrivere ai preti suoi subalterni una petizione contro la legge Siccardi. Ma i canonici Olmi, Osio e Raggio, fra gli altri, vi si rifiutarono, ond'ebbero a raccogliere gli encomii di tutta la popolazione. (Dall'Italia)

CEVA 20. Marzo — Sulle undici antimeridiane di ieri venne arrestato fuori la porta di questa città, il frate cappuccino predicatore quaresimale di Ceva, e civilmente scortato dai carabinieri travestiti, che da lungi il seguivano, venne accompagnato in carcere dal vice-curato e da altro frate cappuccino. Il buon uomo credea svignarsela, ma l'occhio vigile della forza tosto il raggiunse.

Questo reverendo è certo Pietro Busso cappuccino; ma siccome i frati quando si fanno frati rinnegano il battesimo e mutano il nome, e d'altronde è una condizione *sine qua* non che tutti devono essere Padri, senza aver moglie, così il nostro Pietro Busso diventato cappuccino si battezzò e si fece chiamare padre Aniceto cappuccino. Egli è quel medesimo che predicando nel duomo di Ceva il 24. dello scorso febbraio, disse che alcuni rappresentanti della Nazione, mandati al parlamento vorrebbero convertire la società in una *masnada di assassini*. Denunciato al tribunale di Mondovì, la Camera di Consiglio ritenne l'accusa ed ordinò l'arresto del frate insolente. (Opin.)

TORINO — Federico G. Crivellari e Compagnia
Editori via dei Conciatori n. 34.

Si è pubblicato
Il primo Fascicolo del Volume Secondo
della
MARIA DA BRESCIA
ovvero
L'AMORE E LA PATRIA
EPISODIO
della
RIVOLUZIONE LOMBARDA
di
COSTANZO FERRARI
Tronasi vendibile
Presso il Libraio Evasio Rolando

Avv. FILIPPO MELLANA Direttore.
LUIGI BAGNA Gerente.

Tipografia Fr. Martinengo e Giuseppe Nani.